**COMUNICATO**

**Proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto.**

L’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'**elaborazione del Prospetto** di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, **decorre dall’anno di imposta 2025**, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-*ter* del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023.

Conseguentemente, l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto – aperta ai comuni all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023 – resterà a disposizione dei comuni, ai fini del **proseguimento della fase sperimentale** (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l’elaborazione del Prospetto.

Si evidenzia che **l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica** per l’approvazione del Prospetto decorre **solo dall’anno di imposta 2025** e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

**Per l’anno di imposta 2024**, quindi, i comuni devono **continuare a trasmettere la delibera** di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall’art. 13, commi 15 e 15-*bis*, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite **l’inserimento del testo della delibera** stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l’anno 2024, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023.

Sono, inoltre, ripubblicate le “***Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU***”, che sono state aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023.

Si precisa, infine, che nei confronti dei comuni appartenenti alla regione **Friuli-Venezia Giulia** e alle **province autonome di Trento e di Bolzano** – vigendo, rispettivamente, le norme di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, istitutiva dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS), e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) – non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 in materia di IMU e, quindi, non sussiste l’obbligo di redigere la delibera tramite l’elaborazione del Prospetto.